

Incarichi esterni delle P.A.

E' entrato in vigore il D.L. n. 4/2006 (minime urgenti in tema d'organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione).

Tra le disposizioni introdotte, esso modifica il comma 5° del DLGS 165/2001, dove si leggeva "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

L'articolo 13 del D.L. n.4/2006, prevede invece che il comma 6 è così sostituito:

"Per esigenze, cui non possono far fronte con personale di servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e contributiva, ad esperti di provata competenza in presenza di presupposti di seguito specificati;

- L'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
- L'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate.
- Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
- Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per la attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6 del D.L.G.S. 18.08.2000 n.267.

In sostanza vengono imposti diversi limiti agli incarichi esterni.

Si stabilisce in primo luogo l'incompatibilità di qualunque forma di lavoro subordinato con gli incarichi esterni. Dunque ai collaboratori esterni non potranno essere affidati compiti che comportino gestione e rappresentanza.

Le amministrazioni per quanto riguarda le forme contrattuali dovranno ricorrere alla prestazione occasionale o alla prestazione coordinata continuativa così previste dal D.L.G.S. 276/2003. Naturalmente sono sempre possibili i contratti di prestazione d'opera e gli incarichi professionali.

Dovranno inoltre essere avviate procedure per comprare e quindi giustificare la scelta dei collaboratori.

La norma in questione dovrà ispirare inoltre quale disciplina di principio l'analoga materia presso gli enti locali.